

Facoltà di Giurisprudenza

Tesi di Dottorato in
Diritto dell'Arbitrato Interno ed Internazionale

**LE PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLA NATURA
ED ALLA EFFICACIA DEI LODI PRONUNCIATI NEGLI
ARBITRATI SPORTIVI**

SINTESI

TUTOR

Ch.mo Prof. Francesco Paolo Luiso

CANDIDATO

Dott. Gianluca Ludovici

DOTTORATO DI RICERCA XXIV CICLO

L'esame delle problematiche attinenti alla natura ed all'efficacia dei lodi pronunciati all'esito delle procedure arbitrali sportive condotto con la Tesi di Dottorato, di cui il presente scritto costituisce un breve resoconto, premettendo un approfondimento storico-normativo dell'evoluzione del fenomeno sportivo, nonché in forza di una puntuale analisi delle esperienze culturali e legislative estere (Europa Occidentale e Stati Uniti d'America), ha consentito di trovare risposte ad importanti interrogativi che da sempre dottrina e giurisprudenza si sono posti *in subiecta materia*. In particolare ci si è chiesti:

- a) se l'arbitrato sportivo facesse parte della giustizia sportiva in senso stretto ovvero intesa come attività dei giudici sportivi istituzionali;
- b) se gli arbitrati di cui agli Statuti ed ai Regolamenti federali e C.O.N.I. avessero carattere obbligatorio o facoltativo;
- c) quali situazioni giuridiche soggettive potessero costituire oggetto di un arbitrato sportivo e, in particolare, se fosse possibile, al riguardo, concepire deroghe rispetto al modello arbitrale operante nell'ordinamento statale;
- d) se fosse possibile ricondurre le varie forme di procedimento arbitrale, delineate dagli atti normativi federali e del C.O.N.I., ad un'unica categoria dogmatica, in modo da attribuirgli un'unica natura ed un'unica efficacia.

Il primo quesito è stato risolto nel senso della impossibilità di ricondurre l'arbitrato nell'alveo della cosiddetta giustizia sportiva *stricto sensu*, in favore di una sua più coerente inclusione nel sistema di giustizia sportiva in senso lato: ad un tale risultato deve pervenirsi necessariamente da un punto di vista logico tanto che si consideri la funzione arbitrale esercitata in ambito esofederale come tipicamente giurisdizionale, quanto che la si voglia ritenere sostanzialmente amministrativa. Come si è avuto modo di precisare nello specifico capitolo, un ruolo determinante nella ricerca di una soluzione al quesito in esame è giocato dalla natura giuridica da attribuire (ed attribuita) al C.O.N.I. ed alle Federazioni: se da un lato la qualifica di soggetto di diritto pubblico ed il carattere pubblicistico delle funzioni esercitate dall'organo di vertice dello sport italiano non consentono di ricostruire la procedura arbitrale sportiva come grado della giustizia domestica, dall'altro l'appartenenza dell'arbitrato alla giustizia conciliativa originante sì da una scelta privatistica, ma operante pur sempre al di fuori delle corti giudiziali istituzionalizzate, fa' sì che anche in ambito federale ed endofederale lo stesso sfugga ad una semplicistica riconduzione al propriamente detto sistema di giustizia messo a disposizione dal micro-ordinamento

dello Sport. L'arbitrato sportivo, pertanto, una volta confutata la teoria che lo vorrebbe espressione di una funzione amministrativa, mostra di atteggiarsi quale mezzo di risoluzione delle controversie "altro" rispetto a quelli ordinamentali, cosicché, anche all'interno del fenomeno sportivo, svolge la propria funzione all'interno del sistema giudiziale inteso in senso lato, al fianco dei tribunali e delle corti espressione dell'autodichia istituzionalizzata. L'accertata natura di soggetto di diritto privato riconosciuta in favore di Federazioni e Discipline, nonché l'assenza, a vantaggio di queste ultime, di deleghe all'esercizio di funzioni pubblicistiche per lo svolgimento dell'attività giudiziale interna, hanno pure consentito di escludere che il giudizio arbitrale sportivo federale o endofederale possa in qualche modo essere ricondotto all'interno di un procedimento amministrativo, di cui il lodo costituirebbe l'espressione finale, così come invece maggioritariamente ritenuto in passato dalla giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa a proposito del lodo pronunciato dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. A conferma di quanto sin qui sostenuto si tenga pure nel dovuto conto che gli organi normopietici dell'ordinamento settoriale dello sport hanno ora definitivamente chiarito, senza possibilità di equivoco sul punto, che l'ente arbitrale esofederale non appartiene affatto al sistema giustiziale interno in senso proprio: il T.N.A.S., infatti, a dispetto del nome, non è affatto un organo di giustizia sportiva, ciò almeno nel senso che l'attività che esso esercita non è quella dei tribunali che presiedono all'applicazione delle norme dell'ordinamento dello Sport in sede giudiziale, poiché solo l'Alta Corte è espressamente qualificata come grado della giustizia domestica e, più precisamente, come l'ultimo grado della giustizia sportiva. In realtà, poi, il T.N.A.S. non è neppure un organo arbitrale in senso stretto, poiché è solo indirettamente coinvolto negli arbitrati veri e propri, limitandosi ad organizzare questi ultimi, senza mai pervenire in prima persona alla risoluzione delle controversie deferite agli arbitri, unici veri soggetti cui è riconducibile il merito della soluzione del caso concreto. I compiti del T.N.A.S., in vero, sono quelli tipici delle istituzioni che amministrano arbitrati: in specie, si ricordi che è compito del Presidente del Tribunale arbitrale la nomina degli arbitri nei casi previsti dagli artt. 7, comma I (*"Se la controversia proposta comporta, per il suo carattere inscindibile, l'instaurazione di un litisconsorzio necessario e tutti i soggetti coinvolti risultano sottoposti alla disciplina arbitrale, spetta al Presidente del Tribunale la composizione del collegio e l'individuazione del suo presidente"*) e 17 (rubricato

proprio “*Nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale in caso di omissione delle parti*”) del relativo regolamento (la ricsuzione, al contrario, spetta all’Alta Corte ex art. 12-ter, comma VII, Statuto C.O.N.I. ed art. 18 del Regolamento T.N.A.S.). Alquanto eloquente, dunque, appare anche la scelta dell’ordinamento speciale di escludere dal proprio sistema giudiziale propriamente detto l’istituto dell’arbitrato, pur sempre, però, parte integrante della giustizia sportiva in senso lato. Quanto alla seconda questione, quella della obbligatorietà o facoltatività delle procedure arbitrali sportive, la soluzione ritenuta in queste pagine auspicabile è risultata essere quella in linea con l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale di gran lunga prevalente. Più correttamente, data la natura degli arbitrati sportivi delineati dagli Statuti e dai Regolamenti eso ed endo-federali, nonché considerata l’operatività pratica delle clausole arbitrali in essi contenute, non si può che giungere ad una conclusione favorevole all’ipotesi della facoltatività; tutto ciò, ovviamente, considerando che nella maggior parte dei casi si tratta pur sempre di procedure amministrative, le quali, sebbene procedimentalizzate (il riferimento è soprattutto agli arbitrati rituali), non risultano mai imposte e non producono mai l’effetto di escludere il ricorso alla tutela giudiziale statale laddove ci si trovi in presenza di situazioni giuridiche soggettive rilevanti anche per la Repubblica. Non di imposizione, infatti, si può e si deve parlare allorché l’adesione ad un gruppo sociale a partecipazione volontaristica, espressione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento generale (tale è l’ordinamento sportivo), sia condizionata all’accettazione di determinate regole, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di tutela delle posizioni giuridiche soggettive disponibili.

In merito alla individuazione delle situazioni giuridiche che possono consentire il ricorso al giudizio arbitrale per la risoluzione delle dispute che le sottendono (terzo quesito), la ricerca ha dovuto affrontare il non semplice compito di verificare la fondatezza e la tenuta di radicati e consolidati orientamenti dottrinari e giurisprudenziali di segno sostanzialmente sfavorevole alla compromettibilità per arbitri della maggior parte delle *res controversae* sportive involgenti posizioni definite di interesse legittimo. Posto che nell’attuale comunità scientifica giuridica italiana vi è assoluta concordia nel ritenere deferibili ad arbitri le situazioni di diritto soggettivo disponibile coinvolte da *querelles* sportive, tanto che si tratti di semplici diritti patrimoniali, come tali inquadrabili in tutto e per tutto nell’ambito dei diritti disponibili di cui all’art. 806 c.p.c., quanto che si tratti di diritti soggettivi originanti

dalla materia pubblicistica, nei limiti questi ultimi delle previsioni legali che richiedono a pena di nullità un arbitrato rituale e di diritto, il vero dilemma ha riguardato e riguarda tuttora la possibilità di considerare suscettibili di cognizione e decisione arbitrale quelle controversie del mondo dello Sport che sottendano i cosiddetti interessi legittimi: ciò, stante un tradizionale disfavore espresso dalla prevalente dottrina e giurisprudenza di ogni ordine e grado, in ragione, in estrema sintesi, della ritenuta impossibilità di disposizione del pubblico potere, a fronte del quale le dette situazioni giuridiche si pongono e si realizzano.

Applicando all'ambito prettamente sportivo il risultato raggiunto per l'ordinamento generale (assenza di significativi e profondi ostacoli alla transigibilità-compromettibilità degli interessi legittimi) si deve ragionevolmente affermare, a prescindere dalla natura del C.O.N.I. e delle sue articolazioni, nonché delle funzioni esercitate dall'uno e dalle altre, la possibilità di ritenere astrattamente e genericamente arbitrabili simili posizioni giuridiche, anche laddove si configurassero in relazione ad una controversia sportiva previamente decisa dagli organi interni dell'ordinamento settoriale. In tal modo l'arbitrato amministrato dall'organo di vertice dello sport italiano dovrebbe sempre e comunque essere concepito come una procedura giudiziale alternativa o derogatoria rispetto alla giurisdizione istituzionalizzata (in questo caso: statale) e come tale idonea a concludersi con un atto decisionale assolutamente differente da un provvedimento sostanzialmente amministrativo e coincidente, in tutto e per tutto, con un vero e proprio lodo. La conseguenza della (corretta) qualificazione di un tale atto come lodo arbitrale sarebbe l'applicazione del regime giuridico previsto dall'ordinamento della Repubblica per un simile provvedimento, con particolare riferimento alla disciplina delle impugnazioni: possibile impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale ordinario per il giudizio rescindente, con prosecuzione per la (eventuale) fase rescissoria davanti al giudice amministrativo, più opportunamente individuabile nel T.A.R. competente per territorio, vale a dire il T.A.R. Lazio, sede di Roma. In tema di arbitrabilità di queste particolari posizioni giuridiche, la ricerca *de qua*, esprimendo il proprio ragionato ed argomentato favore per la teoria della deferibilità ad arbitri, ha creduto di poter elaborare due soluzioni alternative, che però hanno in comune l'effetto di ridurre l'eccessiva portata dell'orientamento elaborato e seguito dal Consiglio di Stato, drasticamente schierato contro la compromettibilità degli interessi legittimi in generale (da cui pure fa discendere la necessaria qualificazione,

da un lato, dell'arbitrato sportivo esofederale come fase di una più ampia procedura amministrativa e, dall'altro, del relativo lodo come atto sostanzialmente amministrativo).

La prima è quella che propone di ritenere, in virtù di considerazioni basate su dati normativi e su coerente ed approfondita analisi ermeneutica circa gli elementi intrinseci della posizione giuridica in esame, che gli interessi legittimi siano, per loro natura, generalmente arbitrabili, salvo diversa espressa previsione contraria (che al momento non è possibile riscontrare). All'arbitrabilità degli interessi legittimi coinvolti da questioni di chiara origine sportiva, pertanto, si può giungere per due vie, apparentemente antitetiché quanto a premesse, ovvero:

a) attraverso la disapplicazione all'interno dell'ordinamento sportivo del precetto di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 (ed ora art. 12 Codice del Processo Amministrativo), la cui incapacità di produrre effetti nel più ristretto ambito ordinamentale dello Sport, si tradurrebbe in un vuoto normativo che, secondo una logica e sistematicamente coerente lettura liberale delle norme, non potrebbe mai essere interpretato come presenza di divieti taciti o impliciti. Un simile vuoto normativo potrebbe essere interpretato in senso restrittivo o negativo, solo laddove fosse possibile ravvisarne giustificazioni di tipo ontologico, ovvero laddove l'effetto che un divieto non espresso volesse scongiurare, trovasse le ragioni di una sua esclusione in incoerenze logico-sistematiche (intrinseche o estrinseche) e/o in incompatibilità o in contrarietà con altre disposizioni di legge. Orbene, nel caso di specie ciò non può accadere, in quanto si è tentato di dimostrare come l'interesse legittimo possa essere considerato compromettibile in arbitri sul presupposto primario che non sussista alcun valido motivo di tipo naturalistico tale da consentire di affermare il contrario;

b) ritenendo applicabile la norma di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 (ed ora art. 12 Codice del Processo Amministrativo), purché la si legga, come pare doveroso, in chiave ancora una volta liberale e *cum grano salis*. Ciò vuol dire, purché si dia una lettura della citata disposizione nel senso di prendere atto che il Legislatore ha fatto riferimento ai soli diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva, prevedendo per loro la possibilità di arbitrato e specificandone la tipologia. Nulla ha detto il Legislatore sugli interessi legittimi, che, in forza della loro naturale compromettibilità in arbitri e dell'assenza *aliunde*

di divieti espressi, potrebbero essere arbitrabili anche (*rectius*: a maggior ragione) quando derivino da *querelles* originanti dall'ordinamento sportivo.

La seconda soluzione, invece, è quella che passa sì per l'applicazione dell'art. 6, comma II Legge 205/2000 (leggi ancora: art. 12 D.Lgs. 104/2010), ma che presuppone una lettura di più ampio respiro della norma, una lettura, dunque, tale da consentire di ricavarne implicitamente dal testo l'esclusione degli interessi legittimi dalle situazioni giuridiche soggettive potenzialmente arbitrabili. Laddove si volesse seguire una simile interpretazione, infatti, non si potrebbe comunque giungere, come invece fa maggioritaria, se non unanime, giurisprudenza amministrativa, alla indiscriminata ed apodittica conclusione della incompromettibilità di tutte le questioni sportive non involgenti posizioni giuridiche irrilevanti per l'ordinamento statale o non qualificabili come diritti soggettivi patrimoniali, ovvero di tutte quelle situazioni giuridiche richiamate dall'art. 3 D.L. 220/2003 e ricondotte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Se veramente gli interessi legittimi sono per loro natura inarbitrabili e tale caratteristica deve essere desunta pure dall'art. 6, comma II Legge 205/2000, allora la portata di una simile incompromettibilità dovrebbe essere esclusa per tutti i diritti soggettivi, con conseguente qualificazione di lodo (e non di atto sostanzialmente amministrativo!) di tutte quelle decisioni arbitrali emesse all'esito di una procedura giudiziale privata, avente ad oggetto controversie vertenti su diritti soggettivi, anche laddove potenzialmente riconducibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Esclusione i cui confini potrebbero significativamente ampliarsi, laddove, in forza di una più moderna idea di Pubblica Amministrazione, supportata normativamente dalla lettura dell'art. 1, comma I *bis* della Legge 241/1990, si concepissero le attività e le funzioni dell'organo di vertice dello sport italiano come non prevalentemente pubblicistiche, anzi tendenzialmente privatistiche, salvo espresse eccezioni.

Sul filo della logica e della vigente normativa ordinaria e costituzionale non sembra potersi giungere ad altre soluzioni ugualmente convincenti.

In merito al quesito in esame ed alla possibilità di prospettare due soluzioni alternative più o meno salvifiche della arbitrabilità delle questioni pubblicistiche sportive, va ricordato anche quanto detto a proposito del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Come noto, al Tribunale arbitrale sono deferibili, con le eccezioni *ratione materiae* e *quoad valorem* indicate nell'*incipit* del presente scritto, tutte le dispute proprie del fenomeno sportivo (indipendentemente dal fatto che le

controversie vertano in materie rilevanti anche per l'ordinamento statale), purché non coinvolgano diritti indisponibili (*ex art. 3, comma I Regolamento T.N.A.S.*); trovano applicazione, inoltre, per le controversie inerenti questioni rilevanti anche per lo Stato, le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII del Codice di procedura Civile, così come le norme ed i principi dell'ordinamento statale. Se da un lato, infatti, l'art. 806 c.p.c. viene esplicitamente richiamato congiuntamente a tutta la disciplina codicistica dell'arbitrato, anche l'art. 6, comma II Legge 205/2000 (*alias*: art. 12 Codice del Processo Amministrativo) viene considerato applicabile in ragione del richiamo alle norme ed ai principi dell'ordinamento della Repubblica (non è così per le questioni coperte dal cosiddetto vincolo di giustizia, ma come noto nell'ordinamento sportivo non si rinvergono situazioni giuridiche rilevanti per lo Stato) *ex art. 4, comma I Regolamento T.N.A.S.*

A tal punto, davvero *nulla quaestio*, sia che si voglia continuare a ritenere indisponibili gli interessi legittimi, sia che, come ritenuto preferibile anche dall'autore della Tesi di Dottorato in discussione, si creda possibile qualificare come disponibili-transigibili-arbitrabili pure queste ultime posizioni giuridiche. Seguendo l'orientamento privilegiato dalla ricerca *de qua*, infatti, l'art. 3, comma I Regolamento T.N.A.S. non attribuisce al Tribunale la competenza sui diritti disponibili, ma più genericamente mira ad escludere la *potestas* cognitiva dell'organo esofederale in argomento su una più ristretta categoria, quella dei diritti indisponibili: ciò consente, postulata come sopra la tendenziale disponibilità degli interessi legittimi e data una lettura liberale dell'art. 6, comma II Legge 205/2000, di ricondurre al novero delle situazioni giuridiche arbitrabili attraverso la camera arbitrale del T.N.A.S. gli stessi interessi legittimi, proprio in quanto posizioni giuridiche non riconducibili all'ambito dei "diritti indisponibili", senza che questo comporti alcuna violazione dei principi e delle norme dell'ordinamento generale e senza che venga stravolto il significato dell'autonomia del fenomeno sportivo, anche alla stregua di una sua visione più restrittiva (autonomia come irrilevanza).

D'altro canto, il medesimo effetto salvifico della natura realmente arbitrale della procedura risolutiva delle controversie attuata dal C.O.N.I. si ottiene considerando l'art. 6, comma II, Legge 205/2000 come norma idonea alla devoluzione in arbitrato delle controversie concernenti i soli diritti soggettivi, purché si tratti di arbitrato rituale di diritto. L'applicazione dei principi e delle disposizioni statali *ex art. 4 Regolamento T.N.A.S.* ed il carattere disponibile dei diritti soggettivi (ovviamente

quelli disciplinati dal diritto pubblico) consentono di qualificare il lodo pronunciato dagli arbitri del T.N.A.S. come lodo vero e proprio, atteso che in tale ottica sarebbero preventivamente scongiurate ipotesi di pronunce arbitrali relativamente a questioni involgenti interessi legittimi; interessi legittimi che, secondo una simile impostazione, sarebbero di competenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, la quale, limitatamente all'argomento in esame, verrebbe a trovarsi nella medesima posizione in cui si trovava la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

In entrambi i casi, quindi, l'arbitrato presso il T.N.A.S. sarà un arbitrato certamente (almeno per quanto attiene alle questioni di rilevanza anche statale) rituale, ai sensi dell'art. 12-ter, comma III, Statuto C.O.N.I. e dell'art. 28 Regolamento T.N.A.S., in cui si prevede che l'atto conclusivo della procedura arbitrale esofederale sia impugnabile *ex art. 828 c.p.c.*: la qual cosa vuol dire che l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta al giudice ordinario (Corte di Appello competente), persino qualora la disputa sia collocabile fra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Nel caso di lodo T.N.A.S. pronunciato su questioni involgenti interessi legittimi, tuttavia, sussisterebbe una differenza fondamentale tra le due teorie appena esposte: in ipotesi di ritenuta arbitrabilità di simili posizioni giuridiche, l'impugnazione potrebbe avvenire come suggerito nel paragrafo relativo alla disponibilità degli interessi legittimi, ovvero tenendo distinte la fase rescindente (giudice ordinario) e quella rescissoria (giudice amministrativo, preferibilmente T.A.R.); nel caso contrario, invece, gli eventuali lodi dovrebbero essere considerati inesistenti per indisponibilità della materia oggetto di procedura arbitrale, con conseguente impugnabilità degli stessi davanti al giudice amministrativo, il quale, nella propria veste di giudice della P.A., potrebbe comunque conoscere il provvedimento federale o del C.O.N.I. che abbia dato origine alla disputa. In conclusione, a conferma pure di quanto argomentato circa la compromettibilità in arbitrato sportivo in generale delle cosiddette questioni pubblicistiche dello Sport, si è ritenuto corretto di classificare il lodo pronunciato dalla camera arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nel modo che segue:

- a) quando la controversia sportiva riguarderà una situazione sostanziale attribuita al solo ordinamento sportivo (quindi, materie tecnico-sportive e disciplinari, coperte dal cosiddetto vincolo di giustizia), la decisione non sarà impugnabile, attesa la propria irrilevanza nell'ordinamento della Repubblica. La non

impugnabilità del lodo pronunciato *in subiecta materia* è prevista anche dall'art. 12 *ter*, comma III Statuto C.O.N.I., laddove si dispone che l'impugnazione del provvedimento decisionale è possibile solo “*ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato*”; tuttavia, l'impossibilità di impugnare dovrebbe discendere dalla forma dell'arbitrato e del conseguente lodo, atteso che la procedura arbitrale esofederale può essere irrituale e, dunque, per sua stessa natura insuscettibile di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c.. Ferma restando l'identità di risultato, una simile conclusione appare più coerente con il dato normativo, considerato che con essa si può escludere *a priori* qualsiasi eventuale contrasto tra normativa generale statale (art. 806 e ss. c.p.c.) e disciplina sportiva (art. 12 *ter*, comma III Statuto C.O.N.I.), nella parte in cui quest'ultima sembrerebbe ingiustificatamente restringere l'ambito delle questioni proponibili alla Corte di Appello, in veste di giudice dell'impugnazione di nullità;

b) se la controversia, invece, riguarderà una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo, (sia esso disciplinato dal diritto pubblico oppure dal diritto privato) e, quindi, tutte le questioni di competenza dell'A.G.O. e parte di quelle dell'A.G.A., il lodo sarà impugnabile secondo il regime di cui all'art. 827 c.p.c.. Il nuovo Statuto C.O.N.I., pertanto, sembra realizzare quanto minimamente auspicato dalla presente Tesi di Dottorato in punto di possibilità di deferimento, in ogni caso, delle questioni involgenti diritti soggettivi (anche di diritto pubblico) ad arbitri;

c) quando la controversia afferirà, al contrario, ad un interesse legittimo, incidendo necessariamente sulla giurisdizione amministrativa, allora si potranno avere due soluzioni, a seconda che si sostenga o meno la compromettibilità delle posizioni giuridiche in argomento. Se si escluderà una tale possibilità, come si è già detto, il lodo dovrà essere considerato necessariamente inesistente, mentre se si pervenisse all'auspicabile risultato della disponibilità-transigibilità-compromettibilità degli interessi legittimi, allora nulla potrebbe giustificare un trattamento differenziato rispetto ai lodi dei casi *sub b)*, se non la necessità per ragioni sistematiche e di coerenza logica, di ripartire la fase impugnatoria tra *iudicium rescindens* e *iudicium rescissorium* con attribuzione del primo al giudice ordinario (senza dubbi: Corte d'Appello) ed il secondo al giudice amministrativo (preferibile, ma sostenuto al momento da orientamento

minoritario: Tribunale Amministrativo Regionale), secondo quanto già detto in precedenza.

Quanto all'ultimo quesito, la cui risposta costituisce una sorta di compendio delle soluzioni agli interrogativi posti nella presente ricerca, sembra logico e corretto dover affermare l'impossibilità di una *reductio ad unum* delle varie tipologie di procedura arbitrale astrattamente configurabili in riferimento al fenomeno sportivo. *In primis*, in tal senso deve indurre l'accertata sussistenza di una riserva assoluta di giurisdizione (*rectius: potestas decidendi*) prevista *ex lege* in capo ai giudici domestici con riguardo alla materia tecnico-sportiva e disciplinare. La distinzione tra le procedure arbitrali, come proposta nelle pagine della Tesi di Dottorato in discussione, infatti, non ha carattere prettamente formale o nominale, ma trova la propria ragion d'essere in una differenza di ordine sostanziale. In primo luogo va ricordato, infatti, che l'esistenza di un vincolo di giustizia sulla materia tecnico-sportiva e disciplinare (i cui confini, sfortunatamente, non sono oggetto di concordia all'interno della comunità scientifica giuridica) fa sì che esistano questioni molto particolari per la risoluzione delle quali, al di là della competenza delle singole corti federali ed esofederali, è necessario il ricorso ad arbitrati altrettanto peculiari: procedure che, se sono di certo veri e propri arbitrati, in ossequio al principio di ragionevolezza hanno una disciplina parzialmente differenziata da quella prevista nel codice di rito civile. E' così che viene in rilievo quel singolare giudizio arbitrale (in materie cosiddette "riservate") che nel passato poteva avere soltanto forma irrituale per sfuggire a qualsiasi attrazione della giustizia statale in fase impugnatoria, ma che oggi (purché ci si riferisca esclusivamente alle ipotesi di arbitrato amministrato esofederale), con la costituzione del nuovo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e la riforma dello Statuto C.O.N.I. avvenuta nel 2008 (cfr. art. 12 *ter*), può immaginarsi anche rituale, stante in tali casi la più che legittima preventiva disapplicazione degli art. 827, 828 ed 829 c.p.c..

Affianco ad una simile procedura giudiziale si pone la più classica figura dell'arbitrato codicistico, vale a dire l'arbitrato disciplinato per l'ordinamento generale dal Codice di Procedura Civile. La seconda tipologia di arbitrato sportivo, dunque, è quella che può insorgere ai fini della risoluzione di controversie dal carattere esclusivamente economico e che come tale involge situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi) certamente rilevanti per la Repubblica. L'arbitrato in materia economica sportiva ha tutti, nessuno escluso, i tratti distintivi dell'arbitrato

operante all'interno dell'ordinamento generale, cosicché lo stesso potrà astrattamente essere tanto rituale, quanto libero, tanto di diritto, quanto secondo equità, rimettendosene la scelta tra l'uno e l'altro tipo alla volontà sovrana delle parti dei micro-ordinamenti dello Sport, così come questa viene esplicitata nei singoli Statuti e Regolamenti federali e del C.O.N.I. Il lodo che ne scaturirà sarà, pertanto, sempre e comunque un vero lodo, il quale sul piano impugnatorio sarà soggetto alle regole stabilite, a seconda della propria natura, dagli artt. 827 e ss. c.p.c. o dall'art. 808 *ter* c.p.c., il che vuol dire che in caso di propria contestazione o mancato adempimento approderà dinanzi al giudice ordinario statale, rispettivamente nella veste della Corte d'Appello o del Tribunale competenti per territorio. In definitiva, risultano sovrapponibili, nella materia laburistico-patrimoniale le discipline dell'arbitrato "statale" e dell'arbitrato sportivo, le quali avranno, pertanto, come unico parametro di riferimento le norme dettate dall'ordinamento della Repubblica.

Ultima tipologia di giudizio arbitrale configurabile nel mondo dello sport è quella che potrebbe definirsi residuale, poiché ipotizzabile al fine di dirimere controversie involgenti posizioni giuridiche rilevanti per la Repubblica (e, quindi, non riservate alla giustizia domestica) e che non abbiano carattere prettamente economico (e, quindi, sottratte alla giurisdizione dell'A.G.O.): si tratta, a ben vedere, di quella procedura arbitrale impiegata anche per la definizione di *querelles* afferenti situazioni giuridiche di interesse legittimo e, per tale ragione, al centro di un prolungato dibattito dottrinario e giurisprudenziale storicamente conclusosi con la prevalenza della tesi che negava la natura di arbitro e di lodo, in favore di una ricostruzione dell'intera procedura e del suo atto finale come sostanzialmente amministrativi. Senza ripetere quanto poco sopra detto a proposito della arbitrabilità delle varie posizioni giuridiche, sull'argomento la ricerca *de qua* ha solo espresso la convinzione che l'ultima modifica dello Statuto C.O.N.I. e la sostituzione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport con il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (vale a dire con la redazione di un più chiaro documento normativo sportivo fondante l'attuale ente incaricato di amministrare gli arbitrati sportivi esofederali) illumineranno quegli autori e quei giudici che, in virtù di presunte e ritenute ragioni di ordine e carattere sistematico-ideologico, da sempre hanno sorvolato su quegli elementi logici e giuridici che inducevano a preferire ricostruzioni dei giudizi arbitrali esofederali più in linea con i dati letterali, con la volontà delle parti del mondo sportivo, così come esplicitata in Statuti e

Regolamenti, e con gli elementi normativi *aliunde* rinvenibili all'interno dell'ordinamento settoriale e generale. Elementi tutti non diretti alla sottrazione dei fatti e degli atti del mondo dello sport al legittimo controllo da parte dell'ordinamento statale, ma ad un esatto incardinamento delle attività sportive *lato sensu* intese all'interno delle strutture della Repubblica, in ragione e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al fenomeno sportivo da parte della Costituzione.

La ricerca in queste pagine riassunta è giunta, in estrema sintesi, alla conclusione secondo cui, sebbene quasi ogni elaborazione scientifica giuridica sia soggetta alle modifiche normative del Legislatore, ai *revirements* giurisprudenziali, alle differenti e difformi interpretazioni dipendenti dall'evoluzione dell'esperienza umana, sociale, economica, giuridica e culturale, non sembra oggi potersi legittimamente revocare in dubbio che il micro-ordinamento sportivo annoveri tra i propri mezzi di risoluzione delle controversie (che più o meno strettamente lo riguardano ed indipendentemente dalla natura e tipologia di queste ultime) quel particolare istituto processualcivilistico che è l'arbitrato disciplinato in ogni sua forma dal Codice di Procedura Civile ovvero non appare dubitabile che nel rispetto delle vigenti *regulae iuris* (statali e sportive) le dispute del mondo sportivo possano trovare componimento attraverso quell'atto (sostanzialmente giudiziale e non amministrativo) che prende il nome di lodo.

